

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117 / 2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **PROXIMA APS**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede legale in Via Dallape 22, Novaledo (TN).
4. Il trasferimento della sede legale, se effettuato all'interno del territorio comunale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue i suoi scopi ispirandosi al principio democratico di partecipazione da parte di tutti gli associati in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso l'uguaglianza dei diritti, la libera eleggibilità dei soci, l'adesione ai principi di democrazia interna e la disciplina uniforme del rapporto associativo.
2. L'Associazione considera suoi valori fondanti la trasparenza, la partecipazione democratica, la meritocrazia, l'indipendenza da enti terzi, la sicurezza fisica e psicologica dei propri associati in relazione all'attività associativa. Valuta altresì un valore la lotta ad ogni tipo di discriminazione intesa come violazione dei diritti dell'individuo.
3. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i) art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d. formazione universitaria e post-universitaria;
 - e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - i. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. promuovere e favorire la diffusione di attività ludiche e culturali interattive intese come occasioni di riflessione, di introspezione, di dibattito e di intrattenimento;
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: organizzazione di eventi quali gioco di ruolo dal vivo, da tavolo o per via telematica, letteratura interattiva e teatro d'improvvisazione.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
8. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
9. In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, salvo eventuali rimborsi per spese sostenute singolarmente per conto dell'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo.

ART. 6

(Ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di età superiori ai 16 (sedici) anni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, e che autocertifichino l'assenza di condanne penali o di carichi pendenti. Per i candidati associati non ancora maggiorenni, è necessaria altresì l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - e. votare in Assemblea se iscritti da almeno una settimana nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - g. Partecipare ai Progetti associativi;
 - h. Presentare all'organo competente proposte di Progetti associativi, secondo le modalità indicate nel Regolamento Interno;
3. Hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto e il Regolamento Interno, non in contrasto con il presente statuto.
 - b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. Assemblea degli associati;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente;
 - d. Organo di controllo;
 - e. Organo di revisione;

ART. 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato

può rappresentare sino ad un massimo di tre associati purché munito di regolari deleghe scritte, recante le indicazioni di voto per ogni singolo punto all'ordine del giorno.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire per lettera raccomandata, comunicazione elettronica o pubblicazione sulle piattaforme digitali dell'Associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. Tutti gli associati, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, hanno diritto di voto attivo, mentre, per l'esercizio del diritto di voto passivo, è necessario il raggiungimento della maggiore età al giorno dell'Assemblea.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f. approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. Tanti associati tali da rappresentare almeno 1/5 (un quinto) delle persone fisicamente presenti all'assemblea può richiedere che una determinata votazione avvenga tramite scrutinio segreto. In questo caso, il Presidente provvede alla nomina di 2 (due) scrutatori, di cui uno necessariamente rappresentativo di coloro che hanno richiesto lo scrutinio segreto.
5. La partecipazione assembleare e le votazioni potranno avvenire per via telematica in eventualità di particolari casi di forza maggiore e/o significative distanze dal luogo della riunione. La modalità di partecipazione sarà valutata ed approvata per ogni singolo socio dal Consiglio direttivo.
6. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente associativo, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni a scrutinio segreto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con il pagamento della quota sociale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può

essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni e cessa il proprio mandato alla conclusione delle votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. I suoi membri possono essere rieletti.
4. Si possono candidare al ruolo di Consigliere tutti gli associati che siano stati iscritti continuativamente all'associazione per almeno 2 (due) anni e che certifichino l'assenza di condanne penali, carichi pendenti o di cause di incompatibilità di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Il Presidente in scadenza determina le modalità di voto e le comunica a tutti gli associati, anche per via telematica. Egli vigila anche sul regolare svolgimento delle votazioni, assistito da uno scrutatore estratto a sorte tra gli associati che si siano detti disponibili a svolgere il ruolo. Le modalità di voto devono sempre prevedere la possibilità che ciascun associato esprima il proprio voto favorevole per un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 7 (sette) candidati.
6. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun triennio, mediante lettera raccomandata da indirizzare alla sede legale dell'Associazione o a mezzo e-mail all'indirizzo direttivo@prox-ima.it, recante il nome del candidato. In caso non vengano presentate il numero di candidature necessarie a costituire il nuovo Consiglio direttivo, i Consiglieri del triennio precedente si considerano nuovamente candidati, salvo non comunichino, con lettera raccomandata da inviare entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun triennio, la propria contrarietà.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la posizione espressa dal Presidente.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti.
 - a. amministra l'associazione,
 - b. attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - h. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - i. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - j. approva e coordina i Progetti di attività presentati dagli associati.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Tra i membri del Consiglio direttivo sono nominati:
- a. Un Presidente (vedi art. 16);
 - b. Un Vice-Presidente, votato dopo la nomina del Presidente, con funzioni anche di Segretario che redige i verbali delle sedute del Consiglio, i quali andranno visti dal Presidente, e controlla l'effettiva attuazione delle decisioni prese;
 - c. Un Tesoriere, cui spetta la tenuta della contabilità dell'Associazione sulla base dei consuntivi di Progetto presentati dai Responsabili di progetto.
12. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione nell'ordine in cui si sono posizionati i primi che sono risultati non eletti in base alle preferenze espresse dall'Assemblea degli associati durante la elezione dei membri del Consiglio direttivo. I membri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
13. Ai Responsabili dei Progetti associativi approvati ancora da svolgersi nei successivi 24 mesi di programmazione (anche provvisoria) viene concesso di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo per essere aggiornati sull'andamento delle attività associative.

ART. 16

(Il Presidente)

- 1. Il Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice durante la prima riunione annuale successiva all'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
- 2. Al Presidente dell'Associazione è a tutti gli effetti di legge attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione stessa.
- 3. Possono candidarsi al ruolo di Presidente i Consiglieri iscritti da almeno 3 (tre) anni all'Associazione.

4. Il Presidente associativo rimane in carica per 3 (tre) anni e cessa il proprio mandato al termine dell'elezione del nuovo Presidente associativo. Può essere rieletto.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
6. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
8. Il Presidente può delegare per iscritto Il Vicepresidente alla legale rappresentanza dell'Associazione con espressa specificazione della durata e dell'oggetto di detta delega.

ART. 17
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/201.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 1. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Detto organo avrà il compito di:
 - a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'Associazione e sul concreto funzionamento della medesima.
 - b. Esercitare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione,
 - c. Attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

Art. 19

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 21
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Regolamentazione dei Progetti)

1. Per tutto ciò che concerne i Progetti di attività per l'Associazione, la loro approvazione e le relative responsabilità, si fa fede a quanto delineato nel Regolamento Interno.

ART. 32

(Dati personali degli associati)

1. I dati saranno utilizzati per le attività dell'associazione interne ed esterne alla stessa, ma non divulgati a Enti, Associazioni o Società esterne senza autorizzazione dell'associato, in conformità alle vigenti normative sulla privacy.
2. Ogni variazione dei dati personali deve essere comunicata tempestivamente al consiglio in modo da poter avere un registro soci aggiornato. Tale comunicazione può essere effettuata anche via e-mail.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominerà all'interno del Consiglio stesso un Garante della Privacy in ottemperanza con il GDPR di riferimento. Tale carica sarà compatibile con le altre cariche del Direttivo. In caso che nessuna nomina venga effettuata i compiti di Garante saranno attribuiti al legale rappresentante.

ART. 33
(Regolamento Interno)

1. Salvo quanto riportato nel presente Statuto, le attività associative dovranno seguire le linee guida delineate nel Regolamento Interno.
2. Il Regolamento Interno può venire modificato secondo votazione in sede dell'Assemblea (con almeno 3/4 voti a favore). In alternativa, può venire modificato in una riunione del Direttivo (con almeno 5/7 voti a favore), fornendo puntuale comunicazione ai Soci.

ART. 34
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.